

**Vincoli esistenti relativi agli ambiti inedificabili ai
sensi degli artt. 33, 34, 35, 36 e 37 della Legge
Regionale 6 aprile 1998, n.11.**

Disciplina d'uso

Aggiornamento 1 marzo 2005

AREE BOScate ai sensi dell'art.33 Legge Regionale 11/98, disciplina d'uso:

1. È vietata l'edificazione nelle aree boscate, nonché nelle aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto per cause dolose, colpose o accidentali, salve restando le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Ai fini della presente legge, per aree boscate si intendono i terreni sui quali si sono costituiti, per via naturale o artificiale, popolamenti di specie legnose forestali a portamento arboreo costituenti un soprassuolo continuo, di almeno cinque anni di età, anche se sviluppatasi su suoli destinati ad altra coltura, aventi superficie non inferiore a metri quadrati cinquemila e larghezza minima non inferiore a metri trenta, indipendentemente dalla loro designazione catastale, con esclusione degli impianti artificiali per l'arboricoltura da legno, dei castagneti da frutto, dei parchi urbani e delle aree boscate marginali destinate dai piani regolatori vigenti all'espansione di insediamenti preesistenti.

3. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree boscate, **previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di forestazione, sono ammessi:**

1. interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia che non comportino la sostituzione delle strutture esistenti;
2. ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti, di ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dalle vigenti norme in materia di altezza minima libera interna;
3. consentito il mutamento della destinazione d'uso.

4. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree boscate è ammesso, **previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di forestazione:**

1. il ripristino dei fabbricati diroccati, purché risultino accatastati o la cui esistenza alla data di entrata in vigore della presente legge sia provata da documentazione fotografica o scritta. Gli interventi di ripristino eseguibili sui fabbricati anzidetti consistono in un insieme sistematico di opere, nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e strutturali, desumibili dallo stato dei fabbricati medesimi o dalla documentazione fotografica o scritta attestante la loro preesistenza.

5. Fatte salve le eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle fasce di salvaguardia di cui al comma 10, è ammessa l'esecuzione di costruzioni e infrastrutture agricole senza possibilità di mutamento della destinazione d'uso.

6. In caso di motivata necessità, nelle aree boscate è ammessa l'esecuzione di opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali.

7. Sono inoltre ammessi, previo parere della struttura regionale competente in materia di forestazione ed in coerenza con i criteri precisati con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 22, gli interventi infrastrutturali per la costruzione di accessi alle strutture intercluse nei boschi, la costruzione di altre infrastrutture primarie necessarie e gli interventi di miglioramento fondiario, di recupero produttivo e di riordino fondiario che interessino terreni un tempo coltivati e divenuti boscati per effetto dell'abbandono.

8. L'esecuzione delle opere di cui ai commi 5 e 6 è subordinata al parere vincolante della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di forestazione, sentita la conferenza di pianificazione di cui all'art. 15, comma 3.

9. I Comuni individuano e delimitano in apposita cartografia catastale gli ambiti di cui al comma 1, in base alle definizioni recate dal comma 2, con deliberazione del Consiglio comunale soggetta ad approvazione della Giunta regionale, che vi provvede, sentite le strutture regionali competenti, entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti relativi; decorso inutilmente tale termine, l'individuazione e la delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, quali deliberati dal Consiglio comunale, si intendono approvate; l'individuazione e la delimitazione delle aree boscate costituiscono parte integrante del PRG e possono essere sottoposte a periodiche revisioni, recependo le modificazioni verificatesi; sono fatte salve le individuazioni e le delimitazioni delle aree boscate effettuate e approvate ai sensi della normativa in materia urbanistica e di pianificazione territoriale previgente alla presente legge.

10. Nella delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, i Comuni possono prevedere una fascia di salvaguardia inedificabile circostante le aree boscate; fino all'approvazione dell'individuazione e della delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, la fascia predetta è fissata in metri trenta; essa esclude le zone destinate all'edificazione dai PRG vigenti; il relativo vincolo di inedificabilità non si applica alle costruzioni e alle infrastrutture agricole di cui al comma 5 né alle opere di cui ai commi 6 e 7.

11. I Comuni definiscono, di concerto con la struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio, i territori coperti da foreste e da boschi ai fini dell'applicazione della l. 431/1985.

ZONE UMIDE E LAGHI ai sensi dell'art.34 Legge Regionale 11/98 disciplina d'uso:

1. È vietata l'edificazione nelle zone umide e nelle fasce circostanti le zone umide e i laghi naturali e artificiali per una profondità di metri cento dalle sponde, salve restando le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Ai fini della presente legge e fatti comunque salvi i laghi elencati nell'Appendice "4 Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario - Aree di pertinenza di laghi - L" della Relazione illustrativa del PTP[5]:

- a) per zona umida si intende uno specchio d'acqua privo di affluenti superficiali o servito da affluenti superficiali di portata minima, caratterizzata dalla bassa profondità delle acque, dalla diffusa presenza di vegetazione acquatica emersa e dall'assenza di stratificazione termica o di termocline durevole sull'intera superficie o sulla massima parte di essa;
- b) per lago naturale si intende una massa d'acqua, avente superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati durante i periodi di magra, occupante una conca completamente circondata da terre emerse;
- c) omissis[6].

2bis. I Comuni, per i laghi artificiali, intesi come una massa d'acqua ottenuta sbarrando con opere ingegneristiche una sezione del collettore di un bacino idrografico, a volte costituito da un preesistente lago naturale, perimetrano le eventuali fasce di salvaguardia e disciplinano le destinazioni d'uso consentite in esse nell'ambito dei Piani regolatori comunali[7].

3. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, negli ambiti di cui al comma 1 sono ammessi:

- a) per una profondità di 20 metri dalle sponde, gli interventi previsti all'articolo 40, comma 2, delle norme di attuazione del PTP;
- b) per una profondità compresa tra 20 e 100 metri dalle sponde, oltre agli interventi di cui alla lettera a), interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.

Ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti, è ammesso l'ampliamento, compresa la sopraelevazione, per adeguare l'edificio a specifiche leggi in materia di sicurezza o norme igienicosanitarie, ed in particolare per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dalle vigenti norme in materia di altezza minima libera interna. È altresì consentito il mutamento della destinazione d'uso, nonché la costruzione di autorimesse strettamente connesse con gli edifici esistenti, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di laghi e zone umide[8].

4. In caso di motivata necessità, nelle zone circostanti le zone umide e i laghi naturali o artificiali di cui al comma 3, la Giunta regionale, acquisiti, tramite conferenza di servizi, i pareri delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di urbanistica, nonché di quelle competenti in relazione alla specifica natura dell'intervento proposto, può deliberare l'approvazione dei progetti di interventi d'interesse generale aventi particolare rilevanza sociale ed economica; la rilevanza predetta o l'interesse generale devono essere riconosciuti, con adeguata motivazione, nella deliberazione che ammette la deroga; i progetti devono essere corredati di specifiche valutazioni idrogeologiche e ambientali e devono essere coerenti con la tutela e valorizzazione delle zone umide e dei laghi naturali o artificiali[8].

4bis. Per le zone umide e i laghi, la procedura di deroga di cui al comma 4 è ricompresa in quella di cui all'articolo 4 delle norme di attuazione del PTP[7].

5. I Comuni individuano e delimitano in apposita cartografia catastale gli ambiti di cui al comma 1, in base alle definizioni recate dai commi 2 e 2bis, con deliberazione del Consiglio comunale soggetta ad approvazione della Giunta regionale, che vi provvede, sentite le strutture regionali competenti, entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti relativi; decorso inutilmente tale termine, l'individuazione e la delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, quali deliberati dal Consiglio comunale, si intendono approvate; l'individuazione e la delimitazione delle zone umide e dei laghi naturali e artificiali costituiscono parte integrante del PRG e possono essere sottoposte a periodiche revisioni, recependo le modificazioni verificatesi; sono fatte salve le individuazioni e le delimitazioni delle zone umide e dei laghi naturali e artificiali effettuate e approvate ai sensi della normativa in materia urbanistica e di pianificazione territoriale previgente alla presente legge[9].

[5] Alinea modificato dall'articolo 16 della L.R. n. 1 del 20-01-2005.

[6] Lettera abrogata dall'articolo 16 della L.R. n. 1 del 20-01-2005.

[7] Comma aggiunto dall'articolo 16 della L.R. n. 1 del 20-01-2005.

[8] Comma sostituito dall'articolo 16 della L.R. n. 1 del 20-01-2005.

[9] Comma modificato dall'articolo 16 della L.R. n. 1 del 20-01-2005.

TERRENI SEDI DI FRANE ai sensi dell'art.35 Legge Regionale 11/98 disciplina d'uso:

1. I terreni sedi di frane in atto o potenziali sono distinti, in funzione della pericolosità geologica, in:

a) aree dissestate di grande estensione o coinvolgenti elevati spessori di terreno o comunque ad alta pericolosità, comprendenti grandi frane, falde detritiche frequentemente alimentate, aree instabili con elevata propensione al dissesto o con elevata probabilità di coinvolgimento in occasione anche di deboli eventi idrogeologici;

b) aree dissestate di media estensione o coinvolgenti limitati spessori di terreno o comunque a media pericolosità, comprendenti settori di versante maggiormente vulnerabili durante eventi idrogeologici per potenziale franosità soprattutto dei terreni superficiali e falde detritiche sporadicamente alimentate;

c) aree dissestate di piccola estensione o bassa pericolosità, caratterizzate da locali fenomeni di instabilità per franosità in occasione di eventi idrogeologici.

2. **F1 aree di alta pericolosità (fascia rossa)** Nelle aree di cui al comma 1, lettera a), è vietato ogni intervento edilizio o infrastrutturale ad eccezione:

a) degli interventi di demolizione senza ricostruzione;

b) degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle infrastrutture, senza aumento del carico insediativo o modifica della destinazione d'uso; i progetti relativi agli interventi di manutenzione straordinaria devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;

c) degli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti, a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo; i relativi progetti devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;

d) degli interventi di consolidamento, risanamento e restauro conservativo di beni di interesse storico, compatibili con la normativa di tutela, senza aumenti di superficie e volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo; i relativi progetti devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;

e) delle opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei dissesti;

f) delle opere di regimazione delle acque, superficiali e sotterranee, nonché di sistemazione agraria, comprensive di ogni intervento infrastrutturale necessario, nel rispetto degli equilibri statici e idrodinamici delle aree, della ristrutturazione e della realizzazione di infrastrutture puntuali, lineari, ad esclusione di quelle viarie, e a rete non altrimenti localizzabili; i relativi progetti devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell'intervento con lo

stato di dissesto esistente valutato dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo[10].

2bis. Gli interventi di cui al comma 2 devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, compatibilmente con lo stato di dissesto in essere o potenziale. La Giunta regionale può deliberare l'esecuzione di interventi diretti alla salvaguardia di importanti interessi economici e sociali; tali progetti devono fondarsi su specifiche indagini geognostiche, sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie. Il Comune può deliberare l'eventuale aumento del carico insediativo per gli interventi di cui al comma 2 realizzati all'interno delle zone A di cui all'articolo 22, sulla base delle indicazioni derivanti da uno specifico studio della situazione di pericolosità del bacino che individui le possibili misure di mitigazione del rischio[11].

3. **F2 aree di media pericolosità (fascia gialla)** Fatto salvo il rispetto di eventuali disposizioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree di cui al comma 1, lettera b), sono consentiti, oltre alle opere di cui al comma 2, gli interventi di risanamento conservativo, restauro e ristrutturazione edilizia degli edifici e delle infrastrutture esistenti, senza aumento di superficie, di volume e del carico insediativo. All'interno dei centri edificati, ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti e con le norme del piano regolatore, è ammesso l'ampliamento, compresa la sopraelevazione, per adeguare l'edificio a specifiche leggi in materia di sicurezza o norme igienico-sanitarie, ed in particolare per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dalle vigenti norme in materia di altezza minima libera interna, il mutamento della destinazione d'uso senza aumento del carico insediativo, nonché la costruzione di autorimesse strettamente connesse con gli edifici esistenti. I relativi progetti devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, compatibilmente con lo stato di dissesto in essere o potenziale. La Giunta regionale può deliberare l'esecuzione di interventi diretti alla salvaguardia di importanti interessi economici e sociali; tali progetti devono fondarsi su specifiche indagini geognostiche, sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie[10].

4. **F3 aree di bassa pericolosità (fascia verde)** Nelle aree di cui al comma 1, lett. c), sono consentiti, oltre agli interventi di cui ai commi 2 e 3, anche interventi che comportino la realizzazione di nuove strutture abitative e produttive, previa verifica, tramite specifica valutazione geologica e geotecnica, dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie[12].

[10] Comma sostituito dall'articolo 16 della L.R. n. 1 del 20-01-2005.

[11] Comma aggiunto dall'articolo 16 della L.R. n. 1 del 20-01-2005.

[12] Comma modificato dall'articolo 16 della L.R. n. 1 del 20-01-2005.

5. Fc zone di cautela (fascia viola). Le zone Fc sono zone di cautela: esse sono evidenziate in viola, rappresentano siti che, in attesa di successivi approfondimenti, deliberati dall'Amministrazione comunale, sono soggetti in via transitoria alle norme d'uso delle fasce a rischio medio, classe F2, elevabili a quelle previste in classe F1 in funzione delle condizioni di rischio; pertanto, sulla base dell'analisi territoriale, si interpreta che:

Al di sotto dei 1600 m s.l.m.: cautelativamente, per le zone Fc individuate entro il settore di territorio compreso a valle di quota 1600 m s.l.m. siano applicabili i vincoli propri della classe F2;

Al di sopra dei 1600 m s.l.m.: sono invece da interpretare, cautelativamente, comprese in ambiti con grado di rischio più elevato del tipo F1, tutte le aree Fc individuate oltre la quota di 1600 m s.l.m..

Nota: Le aree a rischio naturale definite sulle carte di analisi devono essere individuate, salvo se diversamente ed espressamente disposto nei specifici criteri tecnici per l'individuazione dei diversi ambiti inedificabili, escludendo le opere di protezione esistenti (Deliberazione 15 febbraio 1999 n.422, comma 2 paragrafo C).

TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE ai sensi dell'art.36 Legge Regionale 11/98, deliberazione 15 febbraio 1999, n.422 e deliberazione del 27 maggio 2002, n.1912, disciplina d'uso:

1. I terreni a rischio di inondazioni prodotte dalla Dora Baltea, nel territorio posto a valle della confluenza del torrente Grand-Eyvia nella Dora stessa, si identificano con le fasce fluviali di cui al piano stralcio delle fasce fluviali del piano di bacino del fiume Po, di seguito denominato piano stralcio, ai sensi dell'art. 17, comma 6ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e successive modificazioni.

2. Il trasferimento dei limiti delle fasce fluviali, di cui al comma 1, dalle tavole grafiche del piano stralcio alla cartografia comunale è effettuato con le procedure di cui all'art. 38 , comma 4bis [13].

3. Per i corsi d'acqua naturali dei quali il piano stralcio non delimita le fasce fluviali, i terreni a rischio di inondazioni sono delimitati, con le modalità di cui all'art. 38, dai Comuni; la Giunta regionale delibera i criteri per la delimitazione dei suddetti terreni a rischio di inondazioni, in coerenza con le prescrizioni del piano stralcio.

4. Ai terreni a rischio di inondazioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni e della deliberazione della Giunta regionale che disciplinano le trasformazioni, gli interventi, gli usi e le attività, nonché quelle che regolano la pianificazione urbanistica[13].

5. Il PRG, traducendo nel territorio del Comune i relativi indirizzi del PTP, disciplina i divieti, le limitazioni e le prescrizioni riguardanti i territori ricadenti nelle fasce C del piano stralcio, ed in quelle analoghe di cui al comma 3, con particolare riguardo alla dispersione di sostanze nocive.

[13] Comma modificato dall'articolo 16 della L.R. n. 1 del 20-01-2005.

FASCIA A (fascia rossa)

Fascia inedificabile (fascia rossa). È costituita dalla porzione di alveo (comprese le forme fluviali riattivabili) che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena ordinaria annuale. Qualora si voglia utilizzare per la delimitazione della fascia un criterio idraulico, si dovrà assumere un tempo di ritorno pari a 20 anni. Il limite della fascia così definito va esteso in modo tale da tenere conto delle possibilità di accesso con mezzi d'opera alle opere di sistemazione idraulica, di ricostituzione degli equilibri naturali e dell'esistenza delle interferenze antropiche esistenti.

Disciplina d'uso.

La fascia A è **inedificabile**, in essa è quindi vietata ogni attività di trasformazione dello stato dei luoghi o di modifica dell'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio. **Oltre all'inedificabilità, sono vietati:**

- a) l'uso insediativo sotto qualsiasi forma;
- b) l'attività di trasformazione dello stato dei luoghi;
- c) l'apertura di discariche;

- d) l'installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti;
- e) la coltivazioni erbacee ed arboree per 10 m dal ciglio delle sponde.

Nella Fascia A, **previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'Autorità idraulica competente** salvo che per le opere eseguite dall'Autorità stessa per i suoi fini istituzionali, **sono consentite** esclusivamente le seguenti attività:

- a) interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali;
- b) le occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena, finalizzate all'esecuzione di lavori in alveo o sulle sponde o all'attraversamento del corso d'acqua con strutture provvisorie;
- c) la realizzazione di opere di derivazione d'acqua e di accessi per natanti;
- d) prelievi manuali di ciottoli;
- e) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto in loco e da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- f) gli interventi di sistemazione idraulica e di manutenzione delle opere esistenti o delle sponde e dell'alveo, comportanti anche asportazione di materiale litoide e il taglio della vegetazione eventualmente presente, compatibili con la delimitazione della fascia derivante dall'assetto dell'alveo;
- g) la realizzazione di manufatti e opere infrastrutturale direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali che non modificano i fenomeni idraulici che possono avere luogo nella fascia, costituendo significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso;
- h) nuove opere di attraversamento, progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica;
- i) demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo senza aumento di superficie o volume e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità di edifici esistenti;
- j) attività estrattive individuate nell'ambito dei Piani di settore, i quali devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico ambientale ed adeguati alle previsioni del piano.

FASCIA B (fascia gialla)

La Fascia B (fascia gialla) è costituita dalla porzione di territorio interessato da inondazioni al verificarsi della piena di riferimento. Qualora si voglia utilizzare per la delimitazione della fascia un criterio idraulico, si dovrà assumere un tempo di ritorno pari a 100 anni.

Disciplina d'uso

Nella fascia B è vietato:

- a) ogni intervento che comporti una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso;

- b) apertura di scariche;
- c) l'installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti;
- d) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano ad orientare la corrente verso il rilevato o gli argini esistenti;
- e) in presenza di argini, scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

Nella Fascia B, **previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'Autorità idraulica competente** salvo che per le opere eseguite dall'Autorità stessa per i suoi fini istituzionali, **sono consentite**, esclusivamente, le seguenti attività:

- a) tutte le opere permesse nella fascia A;
- b) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto in loco e da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- c) gli interventi di sistemazione idraulica e di manutenzione delle opere esistenti o delle sponde e dell'alveo, comportanti anche asportazione di materiale litoide e il taglio della vegetazione eventualmente presente;
- d) la realizzazione di manufatti e opere infrastrutturale direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici che possono avere luogo nella fascia, costituendo significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso;
- e) le opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie e di volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;
- f) la realizzazione di aree sportive o destinate all'attività ricreativa o agrituristica comprese delle strutture di servizio, ove non ubicabili altrove e compatibili con le condizioni di sicurezza;
- g) gli interventi consentiti devono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Nella Fascia B, **sono consentite le seguenti attività senza nulla osta da parte dell'Autorità idraulica competente**:

- a) gli interventi di ristrutturazione edilizia interessanti i fabbricati a qualsiasi uso adibiti, comportanti anche la sopraelevazione degli stessi con aumento di superficie o volume ove consentito dagli strumenti urbanistici comunali, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale destinazione ad usi compatibili con il grado di rischio di queste ultime;
- b) gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto delle legislazione in materia connessi alle esigenze delle attività e degli usi a cui sono destinati gli stessi;
- c) sono ammesse le variazioni di destinazione d'uso a patto che sia migliorata la condizione di rischio della struttura.

FASCIA C (fascia verde)

La Fascia C (fascia verde) è costituita dal porzione di territorio esterna alla precedente Fascia B, che può essere interessata da inondazioni al verificarsi di eventi di piena catastrofica. Per la delimitazione della fascia secondo un criterio idraulico, si dovrà assumere un tempo di ritorno non inferiore a 200 anni.

Disciplina d'uso.

Deve essere perseguito l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza delle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti ai sensi della legge 225/92 di programmi di previsione e prevenzione che investano anche i territori individuati come fasce A e B, anche con particolare riferimento alla dispersione di sostanze nocive. I PRG, con specifico riferimento alle diverse situazioni locali, tenendo conto delle destinazioni in atto, nonché degli indirizzi del PTP, specificano gli interventi compatibili con le condizioni di rischio. I PRG nella previsione di nuove zone urbanistiche di tipo C e di tipo F riservate ad attrezzature pubbliche destinate in particolare all'istruzione, alla sanità, alla sicurezza, valutano in modo specifico le alternative localizzative di tali previsioni in aree su cui non gravano rischi naturali, motivando adeguatamente la necessità di tali previsioni in fascia C) e stabilendo le eventuali misure di mitigazione. (vedi allegato alla deliberazione di approvazione delle cartografie).

Nella fascia C **sono vietate:**

- a) edificazioni che prevedano interrati con bocche di lupo od accessi non adeguatamente protetti;
- b) l'insediamento o la permanenza di attività atte a determinare la dispersione di sostanze nocive, la discarica di rifiuti o il loro incenerimento, il deposito o il riporto di materiali edilizi, di scarti e di rottami, l'accumulo di merci che possono produrre deversamenti inquinanti;
- c) interventi che prevedano l'alterazione del sistema idraulico superficiale con interramenti o deviazioni dei corsi d'acqua superficiali e della falda sotterranea (fatta eccezione la trivellazione di pozzi non suffragati dalla redazione di uno studio di compatibilità, soggetto a parere dell'Autorità idraulica competente, che dimostri la non interferenza con i fenomeni idraulici, con il deflusso e la capacità d'invaso);
- d) la realizzazione di discariche e strutture che possano dar luogo alla dispersione di sostanze nocive.

Nella fascia C **sono consentite:**

- a) tutte le opere permesse nelle fasce A e B;
- b) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o di volume interessanti edifici residenziali e per attività ricettive, rurali, artigianali ed industriali purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento.

Per quanto riguarda gli edifici, deve essere attentamente valutata la realizzazione di interrati e bocche di lupo rispetto al fenomeno di inondazione. Gli elaborati progettuali dovranno essere accompagnati da una specifica relazione che valuti tali pericoli per gli interrati. (deliberazione regionale del 27 maggio 2002, n.1912).

FASCIA Ic fascia di cautela

Le zone Ic, evidenziate in viola, sono zone di cautela e rappresentano siti che, in attesa di successivi approfondimenti che potranno essere **deliberati dall'Amministrazione comunale**, sono soggetti in via transitoria alle norme d'uso della **fascia B**.

In relazione all'analisi territoriale, cautelativamente, si valutano a basso rischio le aree site nella piana di fondovalle mentre tale stato di rischio è più elevato ed equiparato a quello di fascia B per le aree incluse nella parte medio-alta dei bacini montani.

**TERRENI SOGGETTI AL RISCHIO DI VALANGHE O SLAVINE AI SENSI DELL'ART.37
LEGGE REGIONALE 11/98 (CLASSIFICAZIONE DEI TERRENI SOGGETTI AL RISCHIO DI
VALANGHE O SLAVINE E RELATIVA DISCIPLINA D'USO) DISCIPLINA D'USO:**

1. I terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine sono distinti, in funzione dell'intensità degli eventi attesi e della loro frequenza, in:

- a) aree ad elevato rischio;
- b) aree a medio rischio;
- c) aree a debole rischio.

2. Nelle aree di cui al comma 1, lett. a), è vietato ogni intervento edilizio o infrastrutturale eccedente la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria. Ogni intervento di manutenzione straordinaria deve comportare l'adeguamento delle strutture e l'esecuzione di specifiche opere di protezione, atti a garantire la resistenza ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree; è comunque consentita l'esecuzione di opere infrastrutturali interrato direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali, purché dette opere non siano localizzabili altrimenti o siano assistite da opportuni accorgimenti o interventi di bonifica. Sono altresì consentiti gli interventi di costruzione di strade poderali di servizio agli alpeggi e ai mayen fruibili solo in stagioni caratterizzate da assoluta sicurezza, nonché interventi di costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, ampliamento di fabbricati rurali utilizzati esclusivamente per la monticazione del bestiame durante il periodo estivo, solo ove gli stessi presentino orientamento, struttura, altezza o morfologia idonei a resistere ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree.

3. Fatto salvo il rispetto delle determinazioni più restrittive del PTP e dei PRG, nelle aree di cui al comma 1, lett. b), ferme restando l'eseguibilità degli interventi di cui al comma 2 con le cautele tecniche, le limitazioni e la procedura ivi previste:

a) sono consentiti la costruzione, la ricostruzione e l'ampliamento degli edifici solo ove gli stessi presentino orientamento, struttura, altezza o morfologia idonei a resistere ai massimi effetti attesi in tali aree;

b) sono consentiti gli interventi di recupero eccedenti l'ordinaria manutenzione solo ove si accompagnino all'adeguamento delle strutture e all'esecuzione di specifiche opere di protezione, ove necessarie, atte a garantire la resistenza ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree;

c) sono comunque consentiti gli interventi di consolidamento, risanamento conservativo, ristrutturazione, ricostruzione di alpeggi e mayen utilizzati esclusivamente per la monticazione estiva del bestiame, nonché gli interventi di risanamento, consolidamento, ricostruzione, ampliamento, realizzazione di canali interrati o a cielo aperto e di piccole strutture tecniche agricole; in questi casi, la concessione edificatoria è subordinata al rilascio, da parte della

struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, del parere favorevole in ordine alla tipologia costruttiva adottata.

4. Nelle aree di cui al comma 1, lett. c), si applicano le disposizioni di cui al comma 3, in relazione ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree.

5. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, determina:

a) i criteri e i parametri per la delimitazione delle classi di aree soggette al rischio di valanghe o slavine;

b) i coefficienti relativi ai massimi effetti degli eventi attesi in ciascuna classe di aree;

c) i criteri per la progettazione degli interventi ammissibili.

6. I progetti relativi agli interventi nelle aree di cui al comma 1

sono sottoposti al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.

Carte degli ambiti inedificabili

A. **Va**, zona esposta a fenomeni valanghivi (fascia viola).

B. **Vb**, zona di probabile localizzazione dei fenomeni valanghivi (fascia rosa).

C. **N°n** valanga censita al catasto regionale dei fenomeni valanghivi.

Alle aree indicate come **Vb**, in assenza di uno studio di approfondimento che delimiti le fasce a diversa pericolosità con specifica zonizzazione (V1, V2 e V3) in funzione dei limiti di pressione più oltre indicati, si applicano, in via transitoria, le normative d'uso corrispondenti alle fasce di terreno a rischio elevato, di codice **V1**.

Nel caso in cui un intervento ricada in una delle zone sopra elencate si dovrà procedere all'individuazione con relazione specifica per definire i settori a diversa classificazione del grado di rischio in funzione delle pressioni d'impatto (superiori a 30Kpa per le V1, tra 30 e 5 Kpa per le V2, inferiori a 5 Kpa per le V3) e quindi alla collocazione in una delle aree in un'area avente codice V1, V2 o V3.

I terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine sono distinti, in funzione dell'intensità degli eventi attesi e della loro frequenza, in:

a) aree ad elevato rischio, codice **V1**;

b) aree a medio rischio, codice **V2**;

c) aree a debole rischio, codice **V3**.

I progetti relativi agli interventi nelle aree di cui sopra sono sottoposti al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.

Codice V1 aree ad elevato rischio (fascia rossa)

Nelle aree di cui al comma 1, lett. a), codice **V1**, è **vietato**:

- a) ogni intervento edilizio o infrastrutturale eccedente la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria. Ogni intervento di manutenzione straordinaria deve comportare l'adeguamento delle strutture e l'esecuzione di specifiche opere di protezione, atti a garantire la resistenza ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree;
- b) sono escluse dal concetto di opere infrastrutturali, purchè i relativi progetti si fondino su specifiche indagini e sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie, gli interventi di tipo puntuale e lineare, quali: prese d'acqua, acquedotti, elettrodotti, fognature, impianti di risalita, piste di sci, piste antincendio, forestali e poderali, ampliamenti stradali, reti telematiche ed altri similari.

Nelle aree di cui al comma 1, lett. a), codice **V1**, è **consentito**:

- a) l'esecuzione di opere infrastrutturali interrato direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali, purché dette opere non siano localizzabili altrimenti o siano assistite da opportuni accorgimenti o interventi di bonifica;
- b) gli interventi di costruzione di strade poderali di servizio agli alpeggi e ai mayen fruibili solo in stagioni caratterizzate da assoluta sicurezza;
- c) interventi di costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, ampliamento di fabbricati rurali utilizzati esclusivamente per la monticazione del bestiame durante il periodo estivo, solo ove gli stessi presentino orientamento, struttura, altezza o morfologia idonei a resistere ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree.

I progetti relativi agli interventi nelle aree di cui sopra sono sottoposti al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.

Codice V2 aree a medio rischio (fascia gialla)

Fatto salvo il rispetto delle determinazioni più restrittive del PTP e dei PRG, nelle aree di cui al comma 1, lett. b), ferme restando l'eseguibilità degli interventi di cui al comma 2 con le cautele tecniche, le limitazioni e la procedura ivi previste, **sono consentiti**:

- a) tutte le opere più sopra permesse;
- b) interventi di costruzione, la ricostruzione e l'ampliamento degli edifici solo ove gli stessi presentino orientamento, struttura, altezza o morfologia idonei a resistere ai massimi effetti attesi in tali aree;
- c) gli interventi di recupero eccedenti l'ordinaria manutenzione solo ove si accompagnino all'adeguamento delle strutture e all'esecuzione di specifiche opere di protezione, ove necessarie, atte a garantire la resistenza ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree;
- d) gli interventi di consolidamento, risanamento conservativo, ristrutturazione, ricostruzione di alpeggi e mayen utilizzati esclusivamente per la monticazione estiva del bestiame, nonché gli interventi di risanamento, consolidamento, ricostruzione, ampliamento, realizzazione di canali interrati o a cielo aperto e di piccole strutture tecniche agricole; in questi casi, la concessione

edificatoria è subordinata al rilascio, da parte della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, del parere favorevole in ordine alla tipologia costruttiva adottata.

I progetti relativi agli interventi nelle aree di cui sopra sono sottoposti al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.

Codice V3 aree a basso rischio (fascia gialla)

Nelle aree di cui al comma 1, lett. c), si applicano le disposizioni di cui al comma 3, in relazione ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree, **sono consentiti**:

- a) gli interventi relativi alle opere più sopra permesse;
- b) interventi di consolidamento, risanamento conservativo, ristrutturazione, ricostruzione di alpeggi e mayen utilizzati esclusivamente per la monticazione del bestiame durante il periodo estivo, la cui concessione è subordinata al rilascio, da parte della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, del parere favorevole in ordine alla tipologia costruttiva adottata;
- c) interventi di risanamento, consolidamento, ricostruzione, ampliamento, realizzazione di canali interrati o a cielo aperto e di piccole strutture tecniche agricole la cui concessione è subordinata al rilascio, da parte della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, del parere favorevole in ordine alla tipologia costruttiva adottata.

I progetti relativi agli interventi nelle aree di cui sopra sono sottoposti al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.

Regole comuni a tutte le zone

La Giunta regionale, con apposita deliberazione, determina:

- a) i criteri e i parametri per la delimitazione delle classi di aree soggette al rischio di valanghe o slavine;
- b) i coefficienti relativi ai massimi effetti degli eventi attesi in ciascuna classe di aree; c) i criteri per la progettazione degli interventi ammissibili.